

# STATUTO

## Articolo 1

### Denominazione

È costituita una società per azioni con la denominazione "I.L.L.A. S.p.A."

## Articolo 2

### Sede

2.1 La Società ha sede legale in Noceto (Parma) all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

2.2 L'assemblea potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, sia in Italia sia all'estero.

2.3 L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere, in Italia o all'estero, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza che non abbiano carattere di sedi secondarie.

## Articolo 3

### Oggetto

3.1 La Società ha per oggetto, nel pieno rispetto di tutte le norme di legge tempo per tempo vigenti:

- la lavorazione dell'alluminio e di altre materie prime per la produzione di articoli casalinghi, commerciali ed industriali;
- ogni altra lavorazione affine o connessa a quella dell'alluminio e suoi derivati;
- il commercio, anche per import-export, dei suddetti prodotti e di articoli non alimentari in genere.

3.2 Per il perseguimento di quanto sopra (ma negli stretti limiti previsti dalla normativa tempo per tempo in vigore ed in via strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale) e, quindi, in via non prevalente, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie (per queste ultime anche con l'ulteriore precisazione che non siano rivolte al pubblico) ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni e interessenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio.

## Articolo 4

### Durata

4 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2035 e può essere prorogata.

## Articolo 5

### Capitale Sociale

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro **3.907.500 (tre milioni novecentosettemila cinquecento/00) diviso in n. 6.367.615 (sei milioni trecentosessantasettemila seicentoquindici/00)** azioni prive di valore nominale espresso.

5.2 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti del D. Lgs. 58/1998 ("TUF").

5.3 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2438 e seguenti del c.c.

5.4 In caso di aumento del capitale sociale è possibile emettere azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

5.5 All'atto dell'aumento del capitale sociale, salvi i casi previsti dalla legge, le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti, in proporzione alle azioni possedute, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2441 c.c. Le azioni ed i diritti d'opzione possono essere negoziati.

5.6 Gli azionisti, in proporzione alla propria partecipazione al capitale sociale, avranno diritto di sottoscrivere le azioni non optate dagli altri soci, nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge e/o dalle relative delibere assembleari.

5.7 Ai sensi e nei termini di cui all'art. 2443 c.c., l'assemblea straordinaria potrà attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie fino ad un ammontare da essa determinato, entro il periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione.

5.8 Nel caso di aumento di capitale sociale i versamenti sulle azioni emesse sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputerà convenienti.

5.9 A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse al tasso europeo di riferimento più due punti in ragione d'anno, fermo restando il disposto dell'art. 2344 c.c.

5.10 L'assemblea straordinaria può deliberare la riduzione del capitale sociale, nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 2445 c.c., anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre aziende nelle quali la Società abbia compartecipazione.

5.11 La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.12 L'assemblea straordinaria degli azionisti in data 22 febbraio 2023 ha deliberato:

di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte ed in via scindibile, sino ad un importo massimo di Euro 21.000.000, incluso il sovrapprezzo, a servizio del prestito obbligazionario convertibile cum warrant, mediante emissione Azioni Ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto dai termini e condizioni del contratto del prestito obbligazionario convertibile, ai sensi dell'articolo 2420-bis, secondo comma, del Cod. civ..

5.13 L'assemblea straordinaria degli azionisti in data 22 febbraio 2023 ha deliberato:

di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte ed in via scindibile, fino ad un massimo di nominali Euro 20.000.000, incluso il sovrapprezzo, mediante emissione di Azioni Ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto dal contratto, come riportato nel testo della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione che costituisce allegato del verbale assembleare, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei predetti warrant.

## **Articolo 6**

### **Patrimoni Destinati**

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli artt. 2447-*bis* e seguenti del Codice civile.

## **Articolo 7**

### **Domiciliazione**

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello che risulta dai libri sociali.

## **Articolo 8**

### **Dati identificativi degli Azionisti**

8.1 La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

8.2 Tale richiesta può essere effettuata anche su istanza di uno o più soci rappresentanti, da soli o insieme ad altri azionisti, almeno l'1.25% del capitale sociale.

## **Articolo 9**

### **Azioni**

Ogni azione è indivisibile e dà diritto a un voto.

## **Articolo 10**

### **OPA Endosocietaria**

10.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

10.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

10.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* – e 3-*bis* del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

10.4 Si applicano altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e le relative disposizioni di attuazione di cui al regolamento emittenti

approvato da CONSOB con delibera 11971/1999 e successive modifiche (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia). Resta peraltro fermo che, nelle ipotesi in cui si verificassero i presupposti di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, qualora la CONSOB non provvedesse alla determinazione del prezzo per l'esercizio del diritto di acquisto e/o di vendita ivi previsto, detto prezzo sarà determinato a cura del consiglio di amministrazione, alla stregua dei criteri previsti nelle norme medesime, nonché, in quanto applicabili, degli articoli 2437-bis e seguenti del Codice Civile. Resta in ogni caso inteso che il Panel non si esprimerà in merito all'applicazione degli articoli 108 e 111 del TUF.

10.5 Salvo quanto previsto in caso di offerta totalitaria, finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione tutte le modifiche al presente articolo debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 66% (sessantasei per cento) del capitale sociale.

10.6 Restano comunque salve le disposizioni di legge e regolamentari, anche in materia di poteri di vigilanza di CONSOB.

#### **Articolo 10-bis**

##### **Revoca**

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente Euronext Growth Milan con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente Euronext Growth Milan suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

#### **Articolo 11**

##### **Obblighi di informazione in relazione alle Partecipazioni rilevanti**

11.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, e finché non sia intervenuta la revoca, trova applicazione la "Disciplina sulla trasparenza", come definita nel Regolamento Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato e integrato ("Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli "Azionisti Significativi" (come definiti nel Regolamento medesimo).

11.2 Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan quale "Partecipazione Significativa" (come definita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della Società. La comunicazione dovrà essere effettuata con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all'organo amministrativo presso la sede legale della Società o tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società, senza

indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

11.3 La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di Partecipazioni rilevanti, al di sopra o al di sotto delle soglie rilevanti, comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa.

11.4 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro Partecipazioni al capitale sociale.

## **Articolo 12**

### **Obbligazioni**

La Società può emettere, con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, obbligazioni non convertibili al portatore o nominative per somme complessivamente non eccedenti il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Si applicano altresì le disposizioni di cui al 3° comma dell'art. 2412 c.c.

## **Articolo 13**

### **Strumenti finanziari**

La Società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

## **Articolo 14**

### **Soggezione ad attività di direzione e controllo**

La Società deve indicare la Società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, c.c.

## **Articolo 15**

### **Consiglio di Amministrazione**

15.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), nominati secondo la procedura di cui all'Articolo 18 del presente Statuto.

15.2 Gli amministratori, anche persone giuridiche, devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile.

15.3 Almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF, o ai sensi della legge e dalle altre disposizioni pro tempore vigenti, e scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Advisor.

15.4 All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del

capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..

## **Articolo 16**

### **Adunanze del Consiglio di Amministrazione**

16.1 Il Consiglio si riunisce nel luogo e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente o l'amministratore delegato lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da due consiglieri in carica, oppure da almeno due sindaci.

16.2 Il Consiglio è convocato mediante un avviso da recapitarsi o a mezzo lettera, o a mezzo telefax o a mezzo telegramma o tramite posta elettronica al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun sindaco almeno tre giorni prima del giorno fissato per la riunione, ovvero nei casi di urgenza almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.

16.3 In assenza delle suddette formalità il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi in carica.

16.4 Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti, purché siano presenti almeno la maggioranza degli amministratori in carica.

16.5 Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

16.6 A tutti i componenti dell'organo amministrativo può essere riconosciuto un compenso in relazione al loro ufficio, che viene stabilito e/o confermato annualmente dall'assemblea ordinaria.

16.7 L'assemblea potrà anche stabilire, a favore di alcuni o tutti gli amministratori, una indennità di cessazione della carica fissandone l'ammontare e le modalità, ferme le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 2389 c.c.

16.8 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il segretario della riunione che ne redige il verbale.

## **Articolo 17**

### **Poteri del Consiglio di Amministrazione**

17.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o lo statuto riservano in modo tassativo all'assemblea.

17.2 La rappresentanza della Società verso i terzi ed in giudizio spetta al presidente o all'amministratore delegato se nominato o a chi ne fa le veci, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione o revocazione, nonché di nominare avvocati e procuratori alle liti.

17.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto od in parte i propri poteri e quelli del presidente, compresi l'uso della firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, ad uno o più dei suoi membri e perciò può nominare fra i suoi membri uno o più amministratori delegati.

17.4 Il Consiglio può nominare inoltre direttori, nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti anche se estranei al Consiglio.

## **Articolo 18**

### **Nomina e sostituzione degli Amministratori**

18.1 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

18.2 La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

18.3 Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

18.4 Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere almeno 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

18.5 Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

18.6 Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

18.7 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari al momento della presentazione di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

18.8 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

18.9 Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno;

(ii) dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

18.10 Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

18.11 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per la validità della delibera dell'Assemblea ordinaria.

18.12 Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

18.13 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

18.14 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori tratti dalla lista di maggioranza, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

18.15 Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore nominato dalla lista di minoranza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione nominando l'amministratore successivo previsto della lista di minoranza se disponibile. L'assemblea provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora non residuino nella lista di minoranza dei candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui al presente Articolo - provvede alla sostituzione tramite la presentazione di liste di minoranza ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del presente Statuto, e il consigliere viene nominato dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale di capitale sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la candidatura. Tale procedura si applica anche nell'ipotesi in cui l'amministratore nominato dalla lista di minoranza debba essere sostituito direttamente dall'assemblea. Negli altri casi si applicano le maggioranze di legge.

18.16 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della metà se di numero pari, o della maggioranza se di numero dispari, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si intenderà decaduto l'intero consiglio, con effetto dalla accettazione di metà dei nuovi amministratori nominati dall'assemblea di cui al seguente capoverso.

18.17 L'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica od anche da uno solo di essi.

18.18 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

18.19 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

18.20 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.



## **Articolo 19**

### **Assemblea**

19.1 L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

19.2 L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore" oppure "La Gazzetta di Parma" almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, nonché sul sito internet della Società.

19.3 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute di regola presso la sede sociale ovvero nei luoghi indicati nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

19.4 I soci che rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

19.5 I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

19.6 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro centottanta giorni nei casi di cui all'art. 2364 secondo comma c.c.

19.7 L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, anche di seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

## **Articolo 20**

### **Diritto d'intervento all'Assemblea ed esercizio del voto**

20.1 Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, con facoltà di farsi rappresentare nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili.

20.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

20.3 La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni delle società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

## **Articolo 21**

### **Presidenza dell'Assemblea**

21.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua mancanza da persona eletta dalla stessa assemblea.

21.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio.

21.3 Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale firmato dal presidente e dal segretario.

21.4 Nei casi di legge e inoltre quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

## **Articolo 22**

### **Competenze dell'Assemblea ordinaria**

22.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

22.2 Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull' Euronext Growth Milan, e finché non sia intervenuta la revoca, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n.5 del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

(i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

(ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

(iii) richiesta di revoca della negoziazione dei propri strumenti finanziari sull' Euronext Growth Milan, fermo restando quanto previsto dall'art. 10-*bis*.

22.3 Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull' Euronext Growth Milan, e finché non sia intervenuta la revoca, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

(i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

(ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

(iii) richiesta di revoca della negoziazione sull' Euronext Growth Milan delle azioni della Società, fermo restando che la revoca dovrà essere apportata con voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

## **Articolo 23**

### **Competenza dell'Assemblea straordinaria**

23.1 L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

23.2 In concorso con la competenza assembleare, spettano alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt. 2365, secondo comma, e 2446, ultimo comma, c.c.

#### **Articolo 24**

##### ***Quorum assembleari e deliberativi***

24.1 L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli articoli 2368 e 2369 c.c.

24.2 I *quorum* stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

#### **Articolo 25**

##### **Collegio Sindacale**

25.1 Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due sindaci supplenti.

25.2 Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

25.3 Le riunioni del Collegio sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione ed in videoconferenza (rinviandosi in tal senso a quanto disposto in materia assemblea soci).

25.4 Nella sua prima riunione il collegio potrà dotarsi di regolamento per le convocazioni ed il funzionamento dell'Organo.

25.5 Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

#### **Articolo 26**

##### **Nomina e sostituzione dei sindaci**

26.1 La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

26.2 Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

26.3 Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause d'incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto. Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

26.4 Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti al momento della presentazione almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

26.5 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

26.6 Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

26.7 Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato presidente del Collegio sindacale.

26.8 Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

26.9 Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

26.10 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

26.11 Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

26.12 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio sindacale.

26.13 In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

26.14 Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.

26.15 In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.

26.16 Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

#### **Articolo 27**

##### **Revisione legale dei conti**

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge.

#### **Articolo 28**

##### **Esercizio Sociale - Bilanci**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

## **Articolo 29**

### **Utili e Dividendi**

L'utile netto di bilancio è destinato per il 5% (cinque per cento) a riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa; il rimanente verrà destinato in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

## **Articolo 30**

### **Recesso**

30.1 I soci hanno diritto di recedere, per tutto o parte delle loro azioni, nei casi di legge.

30.2 Il valore delle azioni è determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 2437-ter c.c.

## **Articolo 31**

### **Scioglimento e liquidazione**

31.1 La Società si scioglie per i casi previsti dall'art. 2484 c.c..

31.2 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

## **Articolo 32**

### **Rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle altre Leggi in materia.